



Protocollo n°...12664.....

del 01/10/2020.....

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 3253/2020, Maceli Francesco (1983) c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione dell’ordinanza del 24.09.2020, emessa dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga.

In esecuzione della disposizione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga emessa con ordinanza del 24.09.2020 nel giudizio R.G. n. 3253/2020, Maceli Francesco (1983) c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Maceli Francesco (1983);
- procura sottoscritta e autenticata dal difensore;
- decreto del 21.07.2020 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, per la fissazione dell’udienza al 09.09.2020;
- memoria difensiva della Messinaservizi Bene Comune SpA;
- istanza per la notifica degli atti di causa ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
- ordinanza del 24.09.2020 emessa dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in accoglimento dell’istanza di notifica degli atti di causa ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
- relata di notifica atti del 28.09.2020 firmata digitalmente dal difensore del ricorrente.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.

Il Presidente del G.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse del sig. **MACELI Francesco**, nato a Messina il 07/05/1983 ed ivi res.te in Via Santa Lucia Sopra Contesse Pal. 21 n. 10 (C.F.: MCLFNC83E07F158Y), rapp.to e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al presente atto, dall'**Avv. Irrera Gaetano** (C.F.: RRRGTN59S18F158T), presso il cui studio è elett.te dom.to in Messina, Via San Sebastiano, 19, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al giudizio all'indirizzo P.E.C. avvgaetanoirrer@puntopec.it o numero fax: 090-675588;

CONTRO

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (P.I.: 03459080838), in persona del suo rapp.te legale *p.t.*, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea SNC (P.E.C.: messinaservizibenecomune@pec.it);

IN FATTO

- La Messinaservizi Bene Comune S.p.A., società in house providing a socio unico Comune di Messina, impegnata nella raccolta dei rifiuti, pulizia di strade, spiagge ed altri servizi essenziali per l'ambiente, l'igiene e il decoro della città, indiceva un bando, in data 19/08/2019 (Prot. n. 27511), al fine di selezionare n.100 lavoratori livello "J" – C.C.N.L. UTILITALIA con contratto a tempo determinato per la durata di mesi dodici;
- L'odierno ricorrente presentava formalmente la propria candidatura secondo le modalità stabilite dal bando e si collocava nella graduatoria utile per la seconda fase, come risulta dall'elenco allegato dei candidati pubblicato dalla stessa Messinaservizi Bene Comune S.p.A. sul suo sito internet (Prot. n. 0059407 del 03/12/2019);
- Per l'effetto, il Maceli si sottoponeva a tutte le visite mediche necessarie per dimostrare la sua idoneità fisica e psico-attitudinale all'espletamento della mansione di lavoratore ecologico, affrontando anche le relative spese;
- Solo con atto del 06/05/2020 (Prot. n. 5232/2020), la società resistente comunicava al deducente la sua esclusione dalla graduatoria contestandogli il difetto del requisito "di non avere riportato condanne penali o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ... difformemente da quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva resa";



-Con provvedimento del 17/06/2020 (Prot. n. 7283), Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in riscontro alla richiesta di riesame formulata dall'Avv. Spitale con nota dell'11/6/2020, confermava apoditticamente la contestata esclusione, precisando come la stessa facesse seguito all'accertamento d'ufficio, effettuato ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ancorché gli stessi non riportassero alcun procedimento in corso né condanne a carico del deducente;

Quanto ora dedotto ci da la misura di come infondata sia anche la contestazione mossa dalla resistente circa la asserita difformità della dichiarazione sostitutiva resa dal ricorrente al momento della presentazione della propria candidatura rispetto alle risultanze dei suddetti certificati.

IN DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS.

La clausola “**di non avere riportato condanne penali o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.**” prevista dal bando viola i principi costituzionali del reinserimento sociale del condannato (art. 27 Cost.) in correlazione a quelli di eguaglianza e pari dignità sociale (artt. 2 e 3 Cost.), nonché quello di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost. e art. 1 L. n. 241/1990) per i motivi qui di seguito esposti.

A) In data 05/02/2014, nei confronti dell'odierno ricorrente veniva pronunciata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 444 e ss. c.p.p., una sentenza di condanna ad un anno di reclusione ed € 400,00 di multa, **con riconoscimento del beneficio della pena sospesa**. Orbene, l'istituto del patteggiamento o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti è un procedimento speciale, cui optano gli imputati proprio in virtù dei benefici previsti dall'art. 445 c.p.p., tra cui si evidenziano **l'inefficacia della sentenza nei giudizi civili o amministrativi** (comma 1 bis) e **l'estinzione del reato e degli effetti penali** previsto dal comma 2 che così sancisce: *“il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue con ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”*. Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, (Cass. Penale sez. 3 n. 30141/2016; idem n.19954/2016) *“l'estinzione del reato che ha costituito oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 c.2 C.P.P. opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione”*. Nel caso in oggetto, essendo trascorsi oltre cinque anni e non avendo il



sig. Maceli Francesco commesso alcun altro reato della stessa indole, lo stesso deve considerarsi estinto ai sensi e per gli effetti del sopramenzionato articolo.

Ed ancora, aggiungasi il beneficio della non menzione riconosciuto ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 313/2002 – così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 122/2018 – secondo il quale nel certificato del casellario giudiziale non sono riportate quelle iscrizioni relative ai *“provvedimenti previsti dall'art. 445 c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria”*, come per l'appunto, nella fattispecie. La *ratio* della norma è finalizzata a garantire proprio il principio, ormai consolidatosi nel nostro ordinamento, del reinserimento sociale del condannato, in correlazione ai principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost.; lo *status* di “condannato”, infatti, non può comportare una condizione universale ed assoluta di emarginazione sociale e lavorativa, a maggior ragione quando l'illecito consumato e la relativa pena sono di lieve entità e quando viene riconosciuto il beneficio della pena condizionalmente sospesa, tant'è che la stessa ai sensi dell'art. 166 comma 2 c.p., *“non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge”*. Tali principi di diritto sono stati violati nel caso che ci occupa essendo stato precluso al sig. Maceli Francesco di aspirare ad una maggiore realizzazione personale in condizioni di pari opportunità.

Inoltre, contrariamente a quanto contestato dalla società resistente, il deducente non doveva dichiarare la condanna subita, poiché ai sensi dell'art 28 comma 8 del D.P.R. n. 313/2002 *“l'interessato che a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 deve rendere dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7 nonché quelle di cui all'art. 24 comma 1”*, ossia le condanne per reati estinti a norma dell'art. 167 comma 1° C.P. (lett. a) art. 28 comma 7°) ed i provvedimenti previsti dall'art. 445 c.p.p. quando la pena erogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 24 comma 1° lett. e).

B) La resistente, in quanto società in house providing come specificato in epigrafe, è considerata una sorta di *longa manus* dell'ente pubblico che l'ha costituita, pertanto soggetta ad una disciplina mista pubblica/privata. Ciò premesso, si evidenzia come ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) *“le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n.165/2001”*; quest'ultimo articolo ribadisce che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni debbono conformarsi ai criteri di



“adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità”. **Quello di imparzialità**, richiamato più volte, **insieme a quello di proporzionalità** (ex art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/90) costituiscono principi sovrani dell'espletamento dell'attività amministrativa e richiedono che le scelte della Pubblica Amministrazione siano sempre adottate senza alcuna discriminazione e in misura proporzionale rispetto agli interessi pubblici da realizzare ed all'attività da svolgere.

Nel caso concreto, Messinaservizi Bene Comune S.p.A., oltre a non aver indicato nel bando la tipologia dei reati che avrebbero precluso l'assunzione, non ha nemmeno ottemperato all'obbligo sancito con i suddetti principi, e ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale (Corte Cost., sent. 23/11/1993, n. 408; Cons. Stato, sez. III, sent. 26/08/2011, n. 4812; T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 02/08/2011, n. 6908), di effettuare una valutazione sostanziale sull'eventuale incompatibilità tra il tipo di reato commesso dal Maceli e l'interesse a cui è finalizzata la sua attività, e ciò neanche a seguito della richiesta di riesame formulata dal deducente.

C) Ed ancora, la condotta di Messinaservizi Bene Comune S.p.A., viola il principio di affidamento del deducente al mantenimento della situazione di vantaggio originata dal suo inserimento in graduatoria, essendogli stata l'esclusione comunicata solo dopo averlo ammesso alla seconda fase di selezione, che prevedeva la sottoposizione, a sue spese, alle visite mediche (concluse tutte con esito favorevole) necessarie a dimostrare la sua idoneità fisica e psico-attitudinale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in oggetto.

SUL PERICULUM IN MORA

L'urgenza deriva, innanzitutto, dalla gravità e dall'irreparabilità del danno che subirebbe il ricorrente nelle more del giudizio ordinario alla sua sfera giuridica, non solo sotto il profilo patrimoniale quanto, soprattutto, quello personale, atteso che la contestata esclusione, adottata sulla base di scelte arbitrarie e illegittime, comporta per il deducente, che ha superato le visite mediche richieste, l'irreversibile ed irrisarcibile perdita di *chance* lavorativa (art. 4 Cost.), costituita dalla possibilità, apprezzabile, seria e consistente di essere immesso in organico in modo stabile anche in vista di un nuovo possibile reclutamento di personale scelto tra le risorse umane già formate; Tale circostanza risulta avvalorata dal piano aziendale adottato e pubblicato dalla stessa Messinaservizi Bene Comune S.p.A che prevede l'estensione della raccolta differenziata dei rifiuti a tutto il territorio comunale messinese, risultando, alla data del 15/07/2020, ancora escluso il centro cittadino.

A ciò aggiungasi che lo stato di disoccupazione ed indigenza in cui versa l'odierno ricorrente – si fa presente che lo stesso ha maturato nel corso dell'anno 2019 un reddito imponibile pari ad €



6.859,00 - lo pone in gravissime difficoltà a provvedere alle cure proprie e della sua famiglia, costituita da sei componenti, negandogli il diritto a vivere un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost., aggravata altresì dagli effetti economici negativi derivanti dalla crisi epidemiologica ancora in corso.

Tanto premesso e dedotto, il sig. Maceli Francesco, come sopra difeso e rappresentato,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, che, previi gli adempimenti di legge e ritenuta la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia così statuire:

1. Annullare e/o disapplicare il contestato provvedimento di esclusione (prot. n. 5232/2020) dalla graduatoria meglio rappresentata in narrativa, nonché ogni atto prodromico e/o consequenziale, perché illegittimi e/o in contrasto con le norme di legge superiori, e per l'effetto ordinare a Messinaservizi Bene Comune S.p.A. l'immediato reinserimento del ricorrente in detta graduatoria nella posizione precedentemente rivestita.
2. Con riserva di agire nella fase successiva di merito anche per il risarcimento del danno.
3. Condannare la Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in persona del suo rapp.te legale *p.t.*, al pagamento di spese e compensi di lite, facendo presente che il sig. Maceli Francesco è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da istanza presentata all'Ordine degli Avvocati di Messina che si allega agli atti.

Ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 convertito il legge n. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia di cui in narrativa, è di valore indeterminabile e che il presente ricorso non è soggetto al contributo unificato avendo il nucleo familiare del ricorrente prodotto nel corso del 2019 un reddito inferiore ad € 34.585,23 e comunque in misura utile per usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato a cui è stato ammesso.

Si allegano:

- 1) Procura alle liti.
- 2) Documento di identità e C.F.
- 3) Bando di selezione pubblicato da Messinaservizi Bene Comune S.P.A.
- 4) Graduatoria di preselezione.
- 5) Provvedimento di esclusione.



- 6) Certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, con sentenza di patteggiamento.
- 7) Dichiarazione sostitutiva resa al Centro per l'impiego.
- 8) Lettera dell'Avv. Rosy Spitale.
- 9) Nota di riscontro.
- 10) Certificati visite mediche effettuate ai fini dell'assunzione e relative spese;
- 11) Dichiarazione sostitutiva resa al Centro per l'Impiego con stato di famiglia.
- 12) Patto di servizio con dichiarazione di disponibilità.
- 13) Attestazione ISEE dell'anno 2019.
- 14) Delibera di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di Messina.

Alla redazione del presente atto, ha collaborato ai fini della pratica forense, la dott.ssa Georgia Campo.

Messina, 28/07/2020

Avv. Gaetano Irrera



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE FERIALE

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, delegata dal Presidente del Tribunale Sezione Feriele,
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 3253/2020 R.G.;

P.Q.M.

Designa la dott.ssa Rosa Bonanzinga,

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 9.9.2020;

dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati a cura del ricorrente alla controparte entro il
20.8.2020.

Visto l'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dalla legge n.
77/2020;

Dispone che l'udienza del 9.9.2020 si svolga con le modalità di cui all'art. 83 c. 7 lett. h) D.L. n.
18/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma
con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di
"note scritte contenenti istanze e conclusioni" con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note
di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione
scritta".

Si comunichi.

Messina 31/07/2020

Il G.U.L.

Dott.ssa Graziella Bellino



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

R.G. 3253/2020 – UD. 09.09.2020 – G.L. Dott.ssa R. BONANZINGA

MEMORIA DIFENSIVA

nell'interesse della **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A.**, con sede in Messina, Piazza Unione Europea snc (P.I. 03459080838), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Arch. GIUSEPPE LOMBARDO, appresentata e difesa dall'Avv. CARMELO MOSCHELLA (C.F. MSCCML69T26F158A; P.E.C. avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it, fax: 090661982, ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni afferenti il presente giudizio), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (98122) Messina, via XXIV Maggio, n. 18, giusta procura, allegata alla busta telematica, da intendersi in calce al presente atto

CONTRO

il Sig. **MACELI FRANCESCO**, nato a Messina il 07.05.1983 ed ivi res.te in Via Santa Lucia Sopra Contesse Pal. 21 n. 10 (C.F.: MCLFNC83E07F158Y), ed elettivamente domiciliato in Messina, Via San Sebastiano, 19, presso lo studio dell'Avv. GAETANO IRRERA che la rappresenta e difende per procura in atti

PER RESISTERE

al ricorso notificato il 31.07.2020 (All. 1), con il quale è stato chiesto «*l. Annullare e/o disapplicare il contestato provvedimento di esclusione (prot. n. 5232/2020) dalla graduatoria meglio rappresentata in narrativa, nonché ogni atto prodromico e/o consequenziale, perché illegittimi e/o in contrasto con le norme di legge superiori, e per l'effetto ordinare a Messinaservizi Bene Comune S.p.A. l'immediato reinserimento del ricorrente in detta graduatoria*



nella posizione precedentemente rivestita. 2. Con riserva di agire nella fase successiva di merito anche per il risarcimento del danno. 3. Condannare la Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in persona del suo rapp.te legale p.t., al pagamento di spese e compensi di lite, facendo presente che il sig. Maceli Francesco è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da istanza presentata all'Ordine degli Avvocati di Messina che si allega agli atti».

=== === ===

La parziale esposizione dei fatti di causa, come formulata in ricorso, impone che gli stessi vengano ripercorsi con la dovuta precisione.

Con nota prot. 9237 del 13.08.2019 (All. 2) la MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A. ha chiesto al Centro per l'impiego di Messina, l'avviamento a selezione per 100 operatori ecologici livello J (CCNL Utilitalia) con contratto di lavoro a tempo determinato individuando i parametri da prevedere nel bando. Con nota prot. 27511 del 19 agosto 2019 (All. 3) il Centro per l'Impegno di Messina ha emanato un primo bando per la selezione richiesta. Già in questa prima versione del bando è **esplicitamente indicato tra i requisiti per l'ammissione alla selezione l'«assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso».**

Con nota prot. 9783/19 del 28.08.2019 (All. 4) la odierna resistente, a seguito di confronto con le OO.SS. ha segnalato la necessità della parziale modifica del bando. Con nota prot. 28845 del 30 agosto 2019 (All. 5) il Dirigente ha approvato il bando di selezione individuando la data del 18 settembre 2019 per la presentazione delle domande. Il bando, per come rettificato, è stato inviato all'albo per la pubblicazione con nota prot. 29177 del 02.09.2019 (All. 6), e prevedeva tra i **requisiti per l'ammissione** alla selezione



l'«assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso», senza ulteriori specificazioni.

Con nota prot. 0059407 del 03.12.2019 (All. 7) il Dirigente del Centro per l'impiego ha trasmesso alla resistente l'elenco dei candidati per la preselezione di n. 100 «operatori ecologici» livello J CCNL Utilitalia, presso la resistente in cui il ricorrente risulta classificato al 104^{mo} posto.

A questo punto la MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A. ha effettuato una prima disamina degli elenchi e dalle verifiche effettuate, ed a seguito di comunicazione del Centro per l'impiego (con la quale si significava che quest'ultimo si era limitato alla redazione della graduatoria solo sulla base anagrafica, reddituale e del carico familiare senza verificare gli ulteriori requisiti previsti dall'avviso di selezione), ha provveduto a richiedere ai soggetti utilmente collocati in graduatoria il rilascio di ulteriore autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti (All. 8), la documentazione giustificativa del possesso di questi ultimi ed a richiedere il rilascio, da parte della competente autorità giudiziaria, dei certificati relativi ai carichi pendenti ed alle condanne penali riportate dai singoli candidati, procedendo alla ultimazione delle verifiche.

Sicché l'Amministrazione intimata ha dovuto provvedere a richiedere ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, tra cui l'odierna ricorrente a sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva con la quale gli interessati hanno **attestato ed autocertificato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione e, quindi, per la assunzione in servizio.** Tra essi anche il ricorrente ha autocertificato (All. 9) **«di non avere riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti**



penali in corso».

La società resistente ha effettuato le verifiche di quanto autocertificato e dal certificato del casellario giudiziale rilasciato per uso amministrativo il 27.01.2020 (All. 10) è, viceversa, emerso che il ricorrente, alla data di scadenza del bando, alla data in cui ha reso la dichiarazione e a tutt'oggi, ha a proprio carico una **sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti** (art. 444,445 cpp) del Tribunale di Messina comminata 05.02.2014 irrevocabile il 24.03.2014 alla reclusione anni 1, multa 400,00 euro (ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento) per il **reato furto in concorso** art. 110, 624 c.p. (circostanze: art. 625 n. 7 c.p., art. 625 n. 7 bis c.p., art. 61 n. 5 c.p.) nonché per il reato di **interruzione di un servizio pubblico in concorso** art. 110,3 40 c.p. (circostanza: art. 61 n. 2 c.p.). Sulla stessa non risulta essere stato provvedimento del Giudice dell'esecuzione penale di estinzione e/o riabilitazione.

Accertata la non conformità della dichiarazione alla reale situazione dei fatti, che evidenziava l'assenza di un requisito per la partecipazione alla procedura con provvedimento prot. 5232 del 06.05.2020 (All. 11) la MESSINA-SERVIZI BENE COMUNE ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla selezione.

Ovviamente la Società resistente ha comunicato agli organi competenti la esistenza di siffatte autocertificazioni.

Avverso il suddetto provvedimento è insorto il ricorrente con ricorso depositato il 30.07.2020 (ovvero a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione del bando e dalla partecipazione alla procedura selettiva) nel quale ha chiesto di annullare e/o disapplicare il contestato provvedimento di esclusione dalla graduatoria meglio rappresentata in narrativa, nonché ogni atto prodromico



e/o consequenziale, perché illegittimi e/o in contrasto con le norme di legge superiori, e per l'effetto ordinare a MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A. l'immediato reinserimento del ricorrente in detta graduatoria nella posizione precedentemente rivestita. Tuttavia lo stesso ha ommesso di impugnare (e/o comunque censurare) la Delibera del C.d.A. n. 33 del 13.05.2020 (All. 12) di approvazione graduatoria definitiva.

I soggetti aventi diritto, in esecuzione della citata delibera, **sono già stati tutti contrattualizzati** ed avviati al lavoro dallo scorso mese di giugno.

=== === ===

Con il presente atto la MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Arch. GIUSEPPE LOMBARDO, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce formalmente in giudizio, contestando integralmente tutto quanto fatto valere da controparte in quanto inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi che qui di seguito si espongono.

1.= In via preliminare si eccepisce la inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sotto diversi profili.

1.1.= Il ricorso è improcedibile per non avere parte ricorrente evocato in giudizio alcun soggetto controinteressato che rende inammissibile e/o improcedibile il procedimento.

Costituisce *ius receptum* sia della giurisprudenza ordinaria che amministrativa quello secondo il quale «*In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei*



prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.)» (Cassazione civile sez. lav., 16.07.2018, n.18807; in termini Corte appello Genova sez. lav., 26.03.2019, n. 102 - in *Redazione Giuffrè* 2019; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17.01.2019, n. 46; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 03.03.2018, n.540).

Sicché è evidente che il presente procedimento deve essere dichiarato irricevibile e/o inammissibile.

1.2.= Sotto ulteriore profilo il giudizio è irricevibile e/o improcedibile **per non avere parte ricorrente impugnato e/o comunque chiesto la disapplicazione della clausola del bando** che prevede tra i **requisiti per l'ammissione alla stessa** l'«**assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso**», ma essendosi solo limitato a chiedere al G.L. di «*annullare e/o disapplicare il contestato provvedimento di esclusione (prot. n. 5232/2020) dalla graduatoria meglio rappresentata in narrativa, nonché ogni atto prodromico e/o consequenziale*». Sicché a fronte della omessa impugnazione di una chiara ed esplicita previsione del bando inerente i requisiti di partecipazione che ha condotto alla esclusione del ricorrente, che comunque si appaleserebbe tardiva, è evidente che il ricorso è chiaramente irricevibile e/o improcedibile.

1.3.= Tuttavia ove l'On.le Tribunale adito dovesse valutare, *ultra petita*, la domanda formulata da parte ricorrente, esaminando alcune generiche considerazioni formulate nel corpo del ricorso, ma non riportate nelle conclusioni, relative alla pretesa illegittimità della clausola (immediatamente lesiva) del bando sopra, verrebbe in rilevanza la carenza di giurisdizione del G.O..

Infatti poiché verrebbe censurata la legittimità di una clausola del bando



(ne viene chiesto l'**annullamento**), ovvero delle regole generali che l'Amministrazione ha individuato per la selezione con valore immediatamente lesivo, ed in particolare quella che imponeva tra i requisiti per l'ammissione alla selezione l'**«assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso»**, appare evidente che sul punto specifico la giurisdizione del G.O. venga meno, tenuto conto che a venire in rilevanza non è la procedura di selezione, che si deve limitare solo alla verifica del possesso dei requisiti, bensì **le modalità con le quali la Società resistente ha determinato di individuare i requisiti di ammissione a selezione.**

Sicché non possono esservi dubbi che trattandosi dell'impugnazione del bando e della susseguente procedura selettiva avente ad oggetto la valutazione comparativa dei titoli dei partecipanti e che ha dato luogo alla graduatoria di merito trasmessa dal Centro per l'impiego alla Società resistente rappresenti una procedura di carattere concorsuale che, pertanto, impone di radicare la competenza in capo al Giudice Amministrativo. Ciò, *a fortiori*, nel caso di specie in cui parte ricorrente intenderebbe incidere sulla **clausola del bando (id est: le modalità e le regole con le quali è stato deciso di procedere alla selezione con richiesta di caducazione del medesimo bando)** di limitazione del diritto a partecipare alla procedura.

1.4.= Inoltre il ricorso, ove dovesse essere ritenuta correttamente formulata la domanda tendente ad ottenere la declaratoria di annullamento di una clausola del bando **chiara ed immediatamente lesiva** (a torto) ritenuta illegittima, sarebbe certamente **tardivo** poiché proposto ad un anno di distanza dalla pubblicazione del bando e dalla presentazione delle domande di partecipazione e



che, in caso di dichiarazione conforme a verità da parte del ricorrente, avrebbe condotto alla sua immediata esclusione (ovvero alla sua impossibilità a partecipare alla procedura medesima).

La proposizione del ricorso avverso la procedura appare dunque tardiva ed irricevibile tanto più che la procedura si è conclusa da oltre tre mesi con la contrattualizzazione degli aventi diritto inseriti in graduatoria definitiva e **la copertura di tutti posti messi a concorso.**

1.5.= Infine il ricorso è improcedibile per non avere parte ricorrente impugnato la delibera del C.d.A. n. 33 del 13.05.2020 (All. 12), con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva, pubblicata anche sul sito istituzionale della Società in data 09.06.2020.

Si tratta dell'atto conclusivo della procedura che, in mancanza di espressa impugnazione, rende chiaramente improcedibile il ricorso formulato.

2.= Il ricorso, a prescindere dai superiori assorbenti rilievi, è in ogni caso inammissibile ed infondato anche nel merito.

2.1.= Sotto un primo profilo, infatti, si censura a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione del bando e dalla presentazione delle domande di partecipazione e si chiede l'«*annullamento*» del provvedimento di esclusione adottato in applicazione di una clausola del bando **chiara ed immediatamente lesiva** e che, in caso di dichiarazione conforme a verità da parte del ricorrente, avrebbe condotto alla sua immediata esclusione (ovvero alla sua impossibilità a partecipare alla procedura medesima).

Le doglianze formulate da parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.

Il bando di selezione (in tutte le sue formulazioni, ivi inclusa quella



definitiva del 02.09.2019) impone tra i **requisiti per l'ammissione alla stessa** l'«**assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso**» senza precisazione alcuna.

Sicché non vi possono essere dubbi in ordine alla efficacia della clausola inequivoca nella propria formulazione.

Il ricorrente, pur essendo a conoscenza di avere riportato una **condanna** comminata dal Tribunale di Messina comminata 05.02.2014 irrevocabile il 24.03.2014 alla reclusione anni 1, multa 400,00 euro (ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento) per i **reati furto in concorso** di **interruzione di un servizio pubblico in concorso**, non solo ha partecipato alla selezione, auto-certificando il possesso dei requisiti, ma una volta utilmente collocato in graduatoria, ed in danno di altri soggetti che viceversa erano in possesso dei requisiti imposti dal bando, ha ulteriormente autocertificato il possesso dei requisiti al fine di ottenere la contrattualizzazione, omettendo di dichiarare l'esistenza della condanna riportata nel casellario giudiziale **al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande (e fino alla data di verifica effettuata dalla Società intimata)** che, viceversa, avrebbe dovuto condurre, come in effetti ed a seguito di verifica poi è avvenuto, alla esclusione del ricorrente dalla selezione.

E' *ius receptum* il principio per cui se la disciplina applicabile alla procedura selettiva impone di dichiarare l'assenza di sentenze di condanna: I) è irrilevante che nulla risulti sul certificato del casellario giudiziale rilasciato a istanza di parte; II) **i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all'importanza o incidenza della condanna subita avendo l'obbligo di menzionarle tutte**; III) **l'estinzione del reato** (ovvero **la sospensione**



condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale), **non incidono sul fatto storico della condanna (anche se resa in sede di c.d. patteggiamento), e comunque per avere effetto deve essere formalmente dichiarata dal giudice penale** (Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2015, n. 4848; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 07.04.2018, n. 101; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 28.12.2015, n. 3343). Sicché risulta evidente che la tesi di parte ricorrente non può trovare fondamento alcuno.

Infine occorre rammentare che l'art. 75 d.p.r. 445/2000 dispone che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, **il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera** (Tribunale Roma sez. lav., 16.04.2019, n. 3803, in *DeJure*).

Sicché legittimamente il ricorrente è stato escluso dalla procedura.

2.2.= Senza recedere dalle superiori assorbenti eccezioni e deduzioni, occorre ribadire che in ogni caso i motivi fatti valere dal parte ricorrente sono destituiti di fondamento e le censure sollevate non colgono nel segno.

2.2.a.= In primo luogo occorre evidenziare che il ricorrente ha riportato una **condanna** comminata dal Tribunale di Messina comminata, in sede di patteggiamento alla reclusione ad anni 1, e alla multa di 400,00 euro (ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento) per i **reati furto in concorso di interruzione di un servizio pubblico in concorso**. Sicché alla data di scadenza dei termini esisteva una condanna che parte ricorrente avrebbe dovuto dichiarare, e relativamente alla quale non risulta alcuna procedura di riabilitazione e/o estinzione della pena emessa dal giudice penale.

Come sopra evidenziato il bando di concorso era chiaro e richiedeva



esplicitamente e senza distinzione alcuna sulla tipologia di reato l'«assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. e di procedimenti penali in corso» ed in questi esclusivi termini doveva e deve essere interpretato senza che **il candidato potesse effettuare alcun filtro in ordine all'importanza o incidenza della condanna subita avendo l'obbligo di menzionarle tutte** (Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2015, n. 4848; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 07.04.2018, n. 101)! Sicché non si comprende di cosa possa dolersi parte ricorrente.

Peraltro, come sopra ricordato, la omessa dichiarazione della condanna penale comporta, oltre che la legittimità dell'esclusione, anche la decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 d.p.r. 445/2000, ed ove ciò fosse emerso anche dopo la contrattualizzazione avrebbe implicato la nullità del contratto. Costituisce, infatti, orientamento univoco della giurisprudenza quello secondo il quale in occasione dell'accesso al pubblico impiego, **la produzione** di falsi documentali o **di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza**, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.. (Cassazione civile, sez. lav., 11.07.2019, n. 18699; Tribunale Taranto, sez. lav., 01.08.2019, in Redazione Giuffrè 2019). L'omessa dichiarazione dei propri precedenti penali preclude al ricorrente la possibilità di chiedere la declaratoria giudiziale di illegittimità dell'esclusione, poiché, costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione all'esito della selezione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo



diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale e, in particolare, deve avere indicato nella domanda di partecipazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (cfr. Cass. Sez. L. n. 5295 del 08/03/2007 rv. 595341 - 01).

2.2.b.= Parte ricorrente argomenta che l'istituto del patteggiamento o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti sarebbe un procedimento speciale, cui optano gli imputati proprio in virtù dei benefici previsti dall'art. 445 c.p.p., tra cui si evidenziano l'inefficacia della sentenza **nei giudizi** civili o amministrativi (comma 1 *bis*). La tesi, non supportata da alcun precedente interpretativo e non in linea con il chiaro tenore della norma, è infondata.

Infatti ed in generale per tutti i procedimenti civili a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti **ha efficacia di giudicato** - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano i dipendenti della P.A. - **quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione «che l'imputato lo ha commesso»** (Cassazione civile sez. lav., 31.07.2019, n. 20721; Cassazione civile sez. I, 19.06.2019, n. 16505; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17.05.2018, n. 1065)

Ma la giurisprudenza è univoca nel ritenere che con riferimento alla influenza, nell'ambito di un procedimento amministrativo, della sentenza di cd. «*patteggiamento*» pronunciata dal giudice penale nei confronti del destinatario del provvedimento amministrativo, l'art. 445, comma 1 *bis*, c.p.p., stabilisce che «*Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la*



chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi» e che «Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna». Dalla lettura complessiva del comma 1 bis dell'articolo in esame si possono, quindi, ricavare due regole: per un verso, viene sancita l'**autonomia istruttoria e decisoria dei soli organi giudicanti** in sede civile o amministrativa, che possono liberamente apprezzare i fatti senza essere vincolati dalla sentenza di patteggiamento; per altro verso, **la sentenza viene normalmente equiparata a quella ordinaria di condanna, e ciò deve ritenersi valevole con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi gestiti dalla p.a., nei quali il legislatore ha ritenuto di non conferire all'organo agente gli stessi margini di apprezzamento valutativo riconosciuti invece al giudice civile o amministrativo.** Dal tenore letterale di tale disposizione, quindi, emerge chiaramente la volontà del legislatore di escludere l'efficacia della sentenza patteggiata **solo nell'ambito dei giudizi civili ed amministrativi, restando, per converso, ferma la sua equiparazione alla pronuncia di condanna ad ogni altro fine.** Rispetto agli effetti *extra* penali che l'ordinamento ricollega al fatto giuridico della condanna, **la sentenza emessa in sede di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è del tutto equivalente, ex art. 445, comma 1, c.p.c., alla sentenza ordinaria** (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 17.03.2017, n. 532; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 07.04.2018, n. 101)

2.2.c.= Parte ricorrente lamenta che l'esclusione dalla graduatoria disposta dalla resistente sarebbe da ritenersi illegittima, in quanto fondata sulla mera pronuncia, nei confronti del ricorrente, di una sentenza applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, per un reato che, dato il decorso



del quinquennio dall'irrevocabilità della condanna, avrebbe dovuto ritenersi *ipso iure* estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., e che l'estinzione del reato e degli effetti penali opererebbe *ipso iure* senza richiedere una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione.

Il motivo è infondato. In merito alla necessità di una declaratoria o meno di estinzione del reato, a seguito di sospensione condizionale della pena e/o di cd. pena patteggiata, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere **la necessità di una pronuncia espressa in merito alla intervenuta estinzione** (*ex plurimis*: T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 07.04.2018, n. 101; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 28.12.2015, n. 3343; Consiglio di Stato sez. V, 27.10.2015, n. 4848; Consiglio di Stato sez. III, 23.01.2020, n.224; T.A.R. Lazio, sez. II, 24 maggio 2018 n. 5755; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 24/05/2018, n.278 Consiglio di Stato sez. III, 05.03.2020, n.1629; Cons. St., sez. V, 28.08.2017 n. 4077; Cons. St., sez. V, 15.03.2017 n. 1172; Cons. St., sez. V, 28.12.2016 n. 5478; Cons. St., sez. V, 05.09.2014 n. 4528; Cons. St., sez. VI, 03.10.2014 n. 4937; Consiglio di Stato sez. III, 13.02.2020, n.1174; T.A.R. Lazio Sez. II *ter* 20.03.2019, n. 3715). La citata giurisprudenza prevede che **il giudice dell'esecuzione sia l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la declaratoria di estinzione**, con la conseguenza che, **fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di «reato estinto» e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna** (in termini, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 07.04.2018, n. 101; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 28.12.2015, n. 3343; Cons. Stato, III,



05.10.2016, n. 4118; V, 18.06.2015, n. 3105; V, 17.06.2014, n. 3092; V, 05.09.2014, n. 4528; V, 27.10.2015, n. 4848). E ciò sia nel caso in cui la condanna, per effetto dell'accordato beneficio della non menzione, non risulti dai certificati del casellario giudiziario (posto che colui nei cui confronti la sentenza di condanna è stata pronunciata non può non esserne a conoscenza), sia in presenza dell'effetto estintivo automatico del reato al concretizzarsi dei presupposti di cui all'art. 445 c.p.p., in quanto è pur sempre necessaria, affinché venga meno l'obbligo dichiarativo in gara, una pronuncia giudiziale che accerti il verificarsi della fattispecie estintiva, non potendosi gravare la stazione appaltante di controlli che non le competono (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 08.04.2019, n.766). Viceversa la giurisprudenza penale, richiamata da parte ricorrente in ordine all'asserita mancanza di necessità di una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione in tema di avvenuta estinzione del reato, a seguito di pena sospesa o di pena patteggiata, attiene **alle sole finalità intra-sistematiche del diritto penale, volte ad assicurare il favor rei** nell'applicazione degli istituti penalistici c.d. premiali o comunque di favore nella valutazione della colpevolezza del reo con riferimento alla fattispecie penale concreta rilevante nel caso di specie (nel caso specifico, ai fini della non applicazione della recidiva).

Tuttavia la giurisprudenza penale richiamata **non può spiegare alcun altro effetto per le finalità extra-penali di collegamento con altri rami dell'ordinamento**, laddove assumono una maggiore preminenza le esigenze di certezza pubblica. D'altro canto, l'amministrazione, quando agisce come commissione di concorso, **deve poter fare affidamento sulle risultanze del casellario giudiziale e non può essere gravata dall'onere di verifica della**



intervenuta estinzione del reato. Inoltre, poiché il procedimento di estinzione va attivato su istanza di parte (art. 676 c.p.p.), **spetta al soggetto condannato attivarsi affinché la propria situazione venga tempestivamente aggiornata sul casellario giudiziario,** attraverso l'annotazione della declaratoria di estinzione del reato o della pena, così da poter dimostrare la piena capacità di contrarre fornendo alle stazioni appaltanti informazioni utili ai fini dello svolgersi delle selezioni pubbliche.

Inoltre l'infondatezza di tale assunto discende anche dal consolidato orientamento della giurisprudenza penale secondo cui *«integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 - attesta falsamente di non avere mai riportato condanne penali»*, essendo irrilevante la circostanza che l'autore sia stato destinatario di un provvedimento *«di condanna, con cui gli era stato concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p., atteso che proprio la conoscenza da parte della dichiarante di tale condanna e del relativo beneficio... rende evidente che l'imputata abbia scientemente affermato il falso nel dichiarare di essere immune da precedenti penali, nella piena consapevolezza di violare il dovere di rappresentare il vero in sede di autocertificazione»* (v. Cass., Pen. Sez. 4, 6.6.2014, n. 48681 e precedenti conformi ivi richiamati).

2.2.d.= Né rilevanza alcuna possono assumere le valutazioni in ordine alla sospensione condizionale della pena che, comunque, lo avrebbe esentato



dall'autocertificare l'esistenza della condanna (Consiglio di Stato, sez. V, 27.10.2015, n. 4848).

La giurisprudenza amministrativa ritiene infatti che non rileva, al riguardo, quanto stabilito dal giudice penale in ordine alla sospensione condizionale della pena, in quanto la relativa valutazione non vincola la P.A., chiamata a giudicare complessivamente sulla compatibilità del provvedimento giurisdizionale con le esigenze di carattere generale, di buon andamento della P.A. e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 30.05.2017, n. 542). L'eventuale sospensione condizionale della pena non esime il partecipante alla procedura dall'obbligo di indicare la condanna subita, non potendo del resto l'operatore effettuare una sorta di personale selezione delle condanne subite, non dichiarando quelle per le quali ha ottenuto taluni benefici previsti dalla legislazione penale (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 20.05.2019, n.1138).

Inoltre, come chiarito anche dal Consiglio di Stato nella decisione più volte richiamata (sez. V, 27.10.2015, n. 4848), se la disciplina applicabile alla procedura selettiva impone di dichiarare l'assenza di sentenze di condanna, **la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna** nel certificato del casellario giudiziale, **non incidono sul fatto storico della condanna.**

2.2.e.= Né alcun rilievo può assumere sul punto il richiamo al D.Lgs. 122/2018, la cui efficacia è stata postergata dallo stesso legislatore (art. 7, al 27.10.2019), inapplicabile alla procedura in oggetto in cui gli atti concorsuali si sono cristallizzati alla data del 02.09.2019 e la domanda di partecipazione è stata presentata il 18.09.2019. A maggior ragione nel caso di specie in cui la



dichiarazione ha inciso **su un requisito di ammissibilità della domanda di partecipazione.**

Peraltro la gravità della condanna, che non poteva formare oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, assume maggiore rilevanza nel caso di specie in cui il ricorrente era stato condannato per avere omesso di autocertificare un proprio *status*!

2.3.= Né può assumere rilevanza la circostanza che la esistenza di una condanna penale definitiva, non risulterebbe impeditiva all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni in quanto, secondo parte ricorrente, violerebbe i principi di imparzialità e proporzionalità. Ove ciò non fosse stato condiviso dal ricorrente, quest'ultimo avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la clausola del bando (prevista anche nei limiti delle potestà regolamentari concesse alla Società dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016) **di portata immediatamente lesiva**, e non esplicitare solo oggi, a procedura conclusa ed in maniera non compiuta, le censure in ordine alla legittimità della clausola, e sempre fermo restando l'obbligo del ricorrente dichiarare anche la esistenza di una condanna e del carico pendente.

2.4.= Inconducente è, inoltre, il generico richiamo alla normativa relativa alla disciplina che regola le modalità di assunzione.

Nessuna violazione di legge, né alcuna violazione del principio di imparzialità e di proporzionalità è possibile rinvenire nella clausola del bando impugnata ritenuto tra l'altro che **tutti i bandi contengono specifiche previsioni di ammissibilità legate alla esistenza di condanne e/o procedimenti penali in corso.** Nessuna imparzialità e/o proporzionalità è rinvenibile nella previsione del bando (si ribadisce, non censurata),



certamente legittima e non passibile di censura.

Sicché anche in assenza di un riferimento specifico di individuazione della tassatività deve e ritenersi legittima la previsione della clausola. **peraltro generalmente prevista in tutti i bandi di selezione.**

2.5.= Infine nessuna rilevanza può assumere il richiamo al principio di affidamento in capo al ricorrente derivante dal mantenimento della situazione di vantaggio originata dal suo inserimento in posizione utile in graduatoria, essendogli stata l'esclusione comunicata solo dopo averlo ammesso alla seconda fase di selezione. A prescindere dalla circostanza che la procedura stata ormai ultimata, è appena il caso di rilevare che la «*situazione di vantaggio*» e la mancata esclusione nella prima fase della procedura derivano da una omessa dichiarazione in ordine ad un requisito di ammissione, sicché non si vede di cosa possa dolersi parte ricorrente.

3.= Sul danno grave ed irreparabile.

La inammissibilità ed infondatezza del ricorso è evidente.

Nella specie non sussiste neanche il danno grave ed irreparabile in quanto le procedure concorsuali ormai concluse con la contrattualizzazione degli aventi diritto, che prestano servizio da oltre tre mesi. Sicché non può trovare accesso la tutela cautelare invocata da parte ricorrente, non sussistendo alcun danno irreversibile, che, in ogni caso sarebbe risarcibile per equivalente in caso di accoglimento del ricorso di merito (pure preannunciato). Il ricorrente infatti individua nella «*possibilità, apprezzabile, seria e consistente di essere immesso in organico in modo stabile anche in vista di un nuovo possibile reclutamento di personale*», che tuttavia non può costituire un danno irreversibile, ritenuto che, in ogni caso, l'accesso al



rapporto stabile (a tempo indeterminato) potrà avvenire **solo ed esclusivamente a seguito dell'espletamento di apposita procedura concorsuale** e non, come dedotto, dalla stipula di un contratto a tempo determinato.

Infine non può assumere rilevanza il richiamo allo stato di disoccupazione in quanto il diritto all'esistenza libera e dignitosa è comunque garantito dai sussidi attivati dallo Stato per sopperire agli stati di difficoltà economica e di indigenza, che, ricorrendone i presupposti, certamente gli spetterebbero. Sicché è evidente che, in ogni caso, si tratti di danno certamente risarcibile. Peraltro la invocata tutela cautelare non porterebbe alcun vantaggio utile diretto ed immediato a parte ricorrente.

Nella specie, peraltro, i posti individuati dalla graduatoria definitiva **sono stati tutti assegnati e contrattualizzati** ben due mesi prima della proposizione del ricorso, sicché anche sotto detto profilo non è più possibile ipotizzare alcun tipo di tutela cautelare.

=== === ===

Per quanto sopra esposto, per quant'altro in fatto ed in diritto la MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Arch. GIUSEPPE LOMBARDO, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Voglia **rigettare** il ricorso e tutte le domande con lo stesso proposte, dichiarandoli inammissibili, irricevibili, improcedibili, improponibili, e, comunque, infondati in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.

Con vittoria di spese e compensi.



Con riserva di ogni altro diritto ed azione.

Vengono depositati, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti indicati come allegati: 1 - Ricorso *ex art.* 700 cpc (All. 1); 2 - Nota MESSINASERVIZI B.C. prot. 9237 del 13.08.2019 (All. 2); 3 - Nota Centro per l'impiego prot. 27511 del 19.08.2019 (All. 3); 4 - Nota MESSINASERVIZI B.C. prot. 9783-19 del 29.08.2019 (All. 4); 5 - Nota Centro per l'Impiego prot. 28845 del 30.08.2019 (All. 5); 6 - Bando di partecipazione prot. 29177 del 02.09.2019 (All. 6); 7 - Nota Centro per l'Impiego prot. 59407 del 03.12.2019 elenco candidati (All. 7); 8 - Richiesta autocertificazioni MESSINASERVIZI (All. 8); 9 - Autocertificazione ricorrente del 20.1.2020 (All. 9); 10 - Certificato del Casellario Giudiziale (All. 10); 11 - Provvedimento di esclusione prot. 5232 del 06.05.2020 (All. 11); 12 - Delibera CdA n. 33 approvazione graduatoria definitiva del 13.05.2020 (All. 12).

Messina, 04 settembre 2020.

(*Avv. Carmelo Moschella*)



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

GIUDICE DOTT.SSA R. BONANZINGA – R.G. N. 3253/2020

RICHIESTA DI PROCEDERE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. **IRRERA Gaetano**, procuratore come in atti, del sig. **MACELI Francesco**, nato a Messina il 07/05/1983 (C.F.: MCLFNC83E07F158Y), nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto sub il n. 3253/2020 R.G. promosso

CONTRO

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A., in persona del suo rappresentante legale *p.t.* , rapp.to e difeso dall'Avv. Carmelo Moschella;

PREMESSO

Che con ordinanza del 19/09/2020, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/09/2020, il G.L. adito così statuiva: ” *ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria che potrebbero essere pregiudicati da un eventuale reinserimento del ricorrente in posizione utile della graduatoria, fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 28/10/2020 ore 9,00, davanti a se, onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica ai controinteressati entro il 9/10/2020*”;

Che risultando oggettivamente difficoltoso per il ricorrente procedere alla notifica nei confronti dei controinteressati sia nei modi ordinari che per pubblici proclami

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale adito voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica ai controinteressati del ricorso ex 700 c.p.c. proposto dal deducente, della memoria difensiva depositata dalla società resistente nonché dei verbali ed

atti di causa, mediante la pubblicazione nel sito istituzionale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A., o comunque nella forma alternativa che riterrà opportuna.

Messina, 21/09/2020

Avv. Gaetano Irrera

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro,
vista l'istanza ex art. 151 c.p.c, presentata da parte ricorrente,
ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta, tenuto conto delle ragioni addotte

P.Q.M.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. del ricorso e degli atti di causa.

Messina, 24/09/2020

Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. IRRERA GAETANO**, codice fiscale: **RRRGTN59S18F158T**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **MACELI FRANCESCO** (CF: MCLFNC83E07F158Y), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

maceli. ricorso ex art. 700 c.p.c. (5).pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Ricorso ex art. 700 c.p.c.,

procura alle liti (8).pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Procura alle liti,

607479s (7).pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Decreto fissazione prima udienza di comparizione,

memoria_difensiva Maceli rg.3253-2020.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Memoria difensiva Messinaservizi Bene Comune spa,

Istanza ex art. 151 c.p.c..pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Istanza ex art 151 c.p.c. e

29958022s.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Ordinanza del 24/09/2020

a **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.** (P.IVA: 03459080838), in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata **messinaservizibenecomune@pec.it** estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO, RG n° 3253/2020.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che gli allegati **maceli. ricorso ex art. 700 c.p.c. (5).pdf**, contenente Ricorso ex art. 700 c.p.c., **procura alle liti (8).pdf**, contenente Procura alle liti, **607479s (7).pdf**, contenente Decreto fissazione prima udienza di comparizione, **memoria_difensiva Maceli rg.3253-2020.pdf**, contenente Memoria difensiva Messinaservizi Bene Comune spa, **Istanza ex art. 151 c.p.c..pdf**, contenente Istanza ex art 151 c.p.c. e **29958022s.pdf**, contenente Ordinanza del 24/09/2020 sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

MESSINA, 28/09/2020

Firmato digitalmente da **Avv. IRRERA GAETANO**

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto **MACELI FRANCESCO**, nato a Messina il 07/05/1983 (CF MCLFNC83E07F158Y) delego a rappresentarmi e difendermi, davanti al Tribunale di Messina – Sez. Lavoro, nel promuovendo procedimento EX ART. 700 C.P.C. contro **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, in persona del rapp.te legale p.t., ed avente ad oggetto **IMPUGNAZIONE ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA CONCORSUALE**, l'**Avv Irrera Gaetano**, (CF: RRRGTN59S18F158T) del Foro di Messina, con studio in Messina, Via S. Sebastiano 19 ove eleggo domicilio, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, compresa quella di chiamare in giudizio terze persone, svolgere contro di esse nuove domande, conciliare, transigere, rinunciare, incassare somme e rilasciare quietanze, nonché quella di farsi sostituire,

Dichiaro di essere stato informato ai sensi del D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, della possibilità e/o dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sul trattamento dei miei dati personali e di manifestare, a norma dell'art. 7 del GDPR, il consenso espresso al trattamento dei medesimi dati personali di qualsiasi natura, ivi compresi quelli c.d. sensibili, identificativi e giudiziari, ai fini dell'espletamento del mandato professionale conferito.

Firma



Per autentica
Avv. Gaetano Irrera

